

# COMUNE DI GUARDABOSONE

## PROVINCIA DI VERCELLI

### CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

Tra l'Associazione GRUPPO ALPINI di Guardabosone aderente A.N.A Sezione Valsesiana, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ il quale agisce in nome e per conto del Gruppo, con sede in Guardabosone, domiciliato per ragioni d'ufficio via Roma n. 36, C.F. 91016220021 (di seguito *comodatario*), e la Sig.ra \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Sindaco del Comune di Guardabosone C.F.82001270022, (di seguito *comodante*),

PREMESSO che con deliberazione G.C. N. 2 del 01.02.2022 si è approvato lo schema dello stipulando contratto;

#### **Si conviene e stipula quanto segue:**

- 1) Il Comune di Guardabosone concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione Gruppo Alpini, che accetta, nella persona del \_\_\_\_\_, un locale ed i servizi igienici nell'immobile sito in Via Roma 36, che versa in buono stato di manutenzione e sarà utilizzato dal Gruppo Alpini come sede di ritrovo e archivio documenti attività del gruppo.
- 2) La durata del presente contratto è stabilita in anni cinque con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente contratto, tacitamente rinnovabile;
- 3) Nell'eventualità che si renda necessario disdire il presente contratto da parte del comodatario e/o del comodante, quest'ultimo sarà tenuto a lasciare libero il locale interessato entro mesi 6 (sei) dalla data di disdetta, che dovrà essere in ogni caso

- 4) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, L'Associazione, *nella persona* \_\_\_\_\_, dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti e s'impegna a riconsegnare il locale nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento per effetto dell'uso e della vetustà.
- 5) Le spese di pulizia locali sono a carico del Comodatario, Eventuali spese straordinarie, necessarie od urgenti, saranno a carico del *Comune*.
- 6) E' fatto espresso divieto al Gruppo Alpini di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. E' inoltre vietato al *comodatario* di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione *ipso jure* del presente contratto ed il diritto del *comodante* di richiedere l'immediato rilascio del locale, oltre al risarcimento del danno.
- 7) Il comodatario potrà eseguire tutte le migliorie necessarie all'utilizzo dell'immobile per le finalità per cui è concesso l'uso, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento in buono stato e la conservazione dell'immobile.
- 8) Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal *comodatario* resteranno acquisite al *comodante* senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del *comodante*, fatto salvo il diritto del *comodante* di pretendere la rimessione in pristino dell'immobile.
- 9) È diritto del *comodante* ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto.
- 10) Il *comodatario* garantisce il *comodante* contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, degli associati o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal locale in oggetto.
- 11) Le spese del presente contratto e della sua registrazione , compreso bolli e tasse di Registro, sono a carico del comodatario .

12) Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

13) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

14) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

15) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Vercelli.

GUARDABOSONE lì

IL COMODANTE

IL COMODATARIO